

Unione dei Comuni del Coros

Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari Tissi, Uri, Usini
Sede legale Via Marconi 14 – 07045 - Ossi (SS) – CF 92108320901 P.Iva: 02308440904
Tel. 079-3403000 – fax 079-348737 - www.unionecoros.it

Regolamento per la gestione associata delle Compagnie Barracellari dei Comuni dell'Unione "Coros"

**Approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni del Coros
Con delibera n°2 del 3 marzo 2009**

Premesso:

Che i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di Comuni denominata "Coros" avente come finalità l'esercizio delle competenze della Legge Regionale n°12 del 2 agosto 2005 e funzioni e servizi propri dei Comuni associati.

Che con i medesimi atti è stato approvato l'atto costitutivo e Lo Statuto dell'Unione.

Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

Che nello Statuto sopra indicato all'art. 4 si dispone che possono essere affidate all'Unione le competenze stabilite dalla legge Regionale n°12/2005 e in particolare, in via di prima applicazione è previsto lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative alle Compagnie Barracellari per i Comuni che ne fanno parte.

Ritenuto che, sia per ciò che attiene l'attività ordinaria, sia, soprattutto per la gestione delle situazioni di emergenza, è importante che le Compagnie Barracellari siano coordinate unitariamente.

Valutato che la forma associata prescelta consente di:

- a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle strutture comunali interessate;
- b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
- d) gestire unitariamente il servizio di barracellato come meglio esplicitato negli articoli seguenti;
- e) accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione;

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto la gestione associata delle funzioni inerenti la gestione associata delle Compagnie Barracellari, finalizzato sia alla pianificazione delle attività ed interventi di emergenza e soccorso, sia all'attività ordinaria;

La gestione associata ha come scopo principale quello di aumentare l'efficienza delle strutture comunali impegnate sia nelle fasi della prevenzione dei rischi che in quelle della gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, ottimizzando il raccordo con l'azione delle Autorità competenti.

La forma associata prescelta consente di:

- a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle strutture comunali interessate;
- b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;

d) accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione;

Art. 2 - FUNZIONI CONFERITE

Ferme restando le prerogative attribuite dalla legge ai Sindaci dei comuni associati, sono conferite alla gestione associata le seguenti funzioni:

1. Allestimento di un coordinamento intercomunale in grado di svolgere attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite con attività di previsione e prevenzione in tempo di pace (rischio idraulico, rischio industriale, rischio idrogeologico).
2. Monitoraggio h 24 del territorio interessato e organizzazione della reperibilità.
3. Promozione e realizzazione, in forma coordinata, di iniziative volte a favorire la conoscenza del territorio e l'organizzazione di appositi corsi professionali destinati al personale addetto.
4. Gestione delle relazioni esterne con tutti gli enti (Comuni, Provincia, Regione, Prefettura, Associazioni del Volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo del barracellato.
5. Azioni di supporto operativo alle attività di emergenza nel territorio dei Comuni per la parte che sarà individuata nei piani operativi e attività di impulso e informazione in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali in materia di barracellato.
6. Organizzazione della post-emergenza: predisposizione, distribuzione e raccolta di modulistica unificata per le pratiche di danno.
7. Organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al centro intercomunale e al suo responsabile, ed è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei comuni associati;
8. Organizzazione del servizio di reperibilità unificato;
9. Formazione ed esercitazione del personale addetto alle Compagnie Barracellari.
10. Gestione in forma coordinata dei fondi messi a disposizione da altri enti e destinati al servizio.

Art. 3 - RAPPORTI ASSOCIATIVI.

L'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2 è affidato ad apposita struttura organizzativa allocata presso l'Unione dei Comuni COROS diretta da un Responsabile del servizio associato a ciò nominato, che svolgerà le funzioni di coordinamento e che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun ente associato rimane in capo all'ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca.

Art. 4 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

Il Responsabile del Servizio associato, svolge le funzioni di seguito indicate:

- a) coordina l'attività di gestione unitaria delle funzioni di coordinamento oggetto della presente convenzione e delle direttive fissate dal Consiglio Dell'Unione.

b) svolge attività di coordinamento, impulso e verifica del servizio unificato.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE INTERCOMUNALE DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI

Le Compagnie Barracellari attive nei Comuni del Coros pur mantenendo la dipendenza organica dal Sindaco del Comune di appartenenza e l'autonomia organizzativa e funzionale interna, si dotano di un coordinamento finalizzato al miglioramento nell'efficienza e nell'efficacia dei loro compiti istituzionali.

La Compagnia Barracellare Intercomunale del Coros è costituita dai seguenti organi:

- a) Il Comandante Intercomunale
- b) Il Coordinamento
- c) L'Assemblea dei Barracelli

a) Il Comandante Intercomunale

Il Presidente, su una rosa di nomi proposta dai Comandanti delle Compagnie Barracellari, sentita la conferenza dei sindaci, nomina fra i comandanti delle Compagnie il Comandante Intercomunale il quale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

b) Il Coordinamento

Il Coordinamento è composto dai Comandanti delle Compagnie costituite e coadiuva il Comandante Intercomunale nell'espletamento dei suoi compiti.

c) L'Assemblea

Al fine di migliorare l'operatività e lo scambio formativo dei Barracelli, il Comandante Intercomunale riunisce periodicamente l'assemblea di tutti i Barracelli

Art. 6 – GESTIONE DELL'EMERGENZA E DELLA POST EMERGENZA

Per quanto attiene la gestione dell'attività ordinaria le Compagnie Barracellari ed il relativo Comandante Intercomunale, pur nell'ottica generale di coordinamento, mantengono la più ampia autonomia.

Per quanto attiene, invece, la gestione di situazioni di emergenza e di post emergenza la gestione operativa sarà unificata ed avverrà tramite:

a) Sala operativa unica

Che dotata di ponte radio unico gestisce in forma coordinata la reperibilità, l'intervento, ed il coordinamento sia delle forze in campo che i rapporti con gli Enti sovra ordinati.

b) Comandante Intercomunale

Di cui al precedente art.5, viene nominato dal Presidente dell'Unione su una rosa di nomi proposta dai Comandanti delle Compagnie Barracellari che rimane in carica per tre anni.

Lo stato di calamità naturale è deliberato dalle Giunte Comunali dei Comuni interessati e dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

Art. 7 - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Esercitazioni addestrative.

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori pre-visti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate.

Equipaggiamento dei volontari.

L'Unione Coros provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per l'attività delle Compagnie autorizzate.

Materiali e mezzi in dotazione.

I materiali e le dotazioni affidate in uso sono di proprietà dell'Unione, con vincolo di destinazione d'uso al servizio intercomunale di barracellato.

La fornitura dei mezzi per il servizio potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

Tutti gli oneri finanziari derivanti dalle funzioni previste nel presente regolamento sono iscritti nel Bilancio dell'Unione. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività della gestione associata dell'ufficio di Coordinamento per le funzioni oggetto della presente convenzione, derivano da eventuali trasferimenti a titolo di contributi ottenuti da Stato, Regione e altri enti e da eventuali risorse proprie di bilancio degli enti associati

Art. 9 – FASE TRANSITORIA

Vista la complessità e le numerose problematiche burocratico - amministrative connesse alla effettiva gestione associata si stabilisce che per l'anno 2009 verrà avviato esclusivamente il coordinamento organizzativo, mentre per quanto attiene la gestione contabile, degli automezzi, delle attrezzature, i rendiconti e le relative istanze agli Enti sovra ordinati essa verrà avviata a partire dal 1 gennaio 2010.

Qualora venisse appurato che la gestione contabile unificata non comportasse il mantenimento delle risorse precedentemente spettanti o maggiori finanziamenti, ma comportasse una riduzione di fondi, è autorizzata la gestione contabile separata.

La nascita di Compagnie Barracellari in ogni Comune dell'Unione è l'obiettivo finale di medio periodo che si intende raggiungere. Nelle more di realizzazione di questo importante risultato, è evidente che la piena attuazione degli articoli 1-5 della presente Convenzione avverrà gradualmente e con i tempi che saranno necessari.

Art. 10 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione;

Ha durata pari a quella dell'Unione Comuni del Coros.

Art. 11 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente atto composto da n° _____ pagine scritte per intero e n° _____ righe della pagina _____ sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di